

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT (BIOTESTAMENTO)

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge sul biotestamento “ legge n.219 del 22 dicembre 2017 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”.

Tale legge nel rispetto degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute ma soprattutto alla dignità ed alla autodeterminazione della persona secondo il principio che *nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata.*

La legge stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT) , esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un “**fiduciario**”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;

COME ESPRIMERE LE DAT

Le DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento) devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata **personalmente** dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo.

1. L'Ufficio di stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti e nemmeno da incaricati;
2. L'ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendo limitare il suo operato al controllo dell'identità ed alla residenza del disponente/consegnante;
3. Le DAT possono contenere l'indicazione di una persona di fiducia, “**fiduciario**” **maggiorenne e capace di intendere e volere**, che rappresenti il disponente in modo conforme alle volontà espresse, nelle relazioni con medici o strutture sanitarie. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario può avvenire sottoscrivendo le DAT o con atto successivo;
4. All'atto della consegna l'Ufficiale di Stato Civile fornirà al disponente formale ricevuta di deposito.
5. Le DAT vengono registrate e conservate dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento;

DOVE DEPOSITARE LE DAT

Le DAT vanno consegnate personalmente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cittadella, esclusivamente su appuntamento. Recapito telefonico 0499413455/460 o demografici@comune.cittadella.pd.it;

Il disponente all'appuntamento fissato dovrà presentarsi con:

- 1) modulo richiesta deposito DAT compilato;
- 2) Documento d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- 3) Tessera sanitaria/codice fiscale.